



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
UFFICIO X – BERGAMO**

Decreto n. 30 del 8 febbraio 2011

**IL DIRIGENTE**

- VISTO l'art. 3 del D.P.R. 395/88;
- VISTO l'art. 146, comma 1, lettera g) del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO del personale del comparto scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007;
- VISTA la C.M. n. 319 del 24 ottobre 1991 che detta le istruzioni operative per la fruizione dei permessi;
- VISTO il CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE (C.I.R.) sottoscritto il 30.10.2009 sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio e in particolare l'art. 11, commi 4 e 5, concernenti la modalità di fruizione dei permessi per il personale con contratto a tempo determinato con supplenza breve o saltuaria nel periodo dal 1° settembre al 20 gennaio;
- RICHIAMATO il proprio decreto prot. n. 17 del 28 gennaio 2011 concernente la pubblicazione degli elenchi provvisori del personale scolastico con la tipologia di contratto sopra menzionata che ha chiesto di usufruire dei permessi per il diritto allo studio per l'anno 2011;
- CONSIDERATO che, decorsi i termini stabiliti, non sono pervenuti reclami avverso la predetta pubblicazione;

**DECRETA**

- Art. 1 Sono approvati e pubblicati all'albo e sul sito web di questo U.S.T. gli ELENCHI DEFINITIVI - compilati in base ai criteri indicati dal C.I.R. del 30.10.2009 - del personale scolastico con contratto a tempo determinato con supplenza breve o saltuaria nel periodo dal 1° settembre al 20 gennaio che ha chiesto di usufruire dei permessi per il diritto allo studio per l'anno 2011, distinti come di seguito indicato:
- ALLEGATO 1 personale avente titolo a usufruire, con le modalità indicate dall'art. 9 del predetto C.I.R./2009, dei permessi per il diritto allo studio nell'anno solare 2011, compreso il personale che ha chiesto il rinnovo dei permessi oltre la durata legale del corso, ma comunque entro il limite di un ulteriore periodo di pari durata.  
Per la determinazione del monte orario spettante si è tenuto conto dei servizi prestati dall'inizio dell'anno scolastico e del periodo definito dal contratto eventualmente in essere all'atto della presentazione della domanda nonché, dell'orario di servizio.
  - ALLEGATO 2 personale escluso dal beneficio in questione, le cui domande non sono risultate accoglibili per le motivazioni sinteticamente riportate a fianco di ciascun nominativo;



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
UFFICIO X – BERGAMO**

- Art. 3 La fruizione dei permessi a richiesta degli interessati può essere articolata come indicato dal citato art. 9 del C.I.R./2009. Gli stessi dovranno provvedere a comunicare al proprio Dirigente Scolastico il piano annuale di fruizione dei permessi in funzione del calendario degli impegni previsti, al fine di consentire una efficace organizzazione dell'istituzione scolastica.
- Art. 4 La concessione di tali permessi è subordinata all'accertamento, da parte dei dirigenti scolastici, dell'effettiva attivazione del corso dichiarato nella domanda dagli interessati.
- Art. 5 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.

IL DIRIGENTE  
F.to Prof. Luigi Roffia